

4. -- *Del Cancelliere e dell'Ufficio araldico.*

Art. 87. Il Cancelliere della Consulta è il capo dell'Ufficio araldico; è alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:

a) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro spedizione;

b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria;

c) amministra i fondi assegnati alla Consulta;

d) custodisce i libri ed i registri araldici e l'archivio della Consulta;

e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell'art. 8;

f) rilascia, con l'autorizzazione del Commissario del Re, estratti delle deliberazioni della Consulta o della Giunta, già sanzionate dal Capo del Governo, e certificati di quanto può risultare dai registri e dai libri araldici;

g) provvede alla iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, su domande degli interessati debitamente documentate, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti;

h) assiste alle adunanze della Consulta e della Giunta; richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;

i) autentica i decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

l) compila, sotto la direzione dei Commissari del Re, il Bollettino ufficiale della Consulta araldica e, d'ordine del Capo del Governo, ne cura la pubblicazione;

m) comunica al Commissario del Re i provvedimenti e le deliberazioni del Governo.

Art. 88. Il personale di concetto e d'ordine dell'Ufficio araldico è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'Ufficio.

Art. 89. Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovrà contenere il testo delle nuove norme giuridiche di legislazione nobiliare emanate dal Re; le de-